

Legge regionale 14 gennaio 1975 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 29

Il fondo di riserva di cui alla lettera q) del precedente articolo 22 è determinato per ciascun ospedale nella misura massima dell' 1% delle spese correnti previste nell'esercizio per l' Amministrazione regionale nella misura massima del 2% dello stanziamento assegnato alla Regione sul Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera.